

N. R.G. 14-1/ /2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 80 CCII

nella causa iscritta al n. 14/2023 – 1 R.G., introdotta da:

CAMMARATA Giuseppe, C.F. CMMGPP69P04H792D e **CAMMARATA Maria Grazia**, C.F. CMMMRG73D62H792Z, con il patrocinio dell'avv. Falzone Ornella, elettivamente domiciliati presso il suo studio;

RICORRENTI

Con l'ausilio

del dott. Roberto Giacalone, nella qualità di Gestore della Crisi;

OGGETTO: proposta familiare di concordato minore;

Letta la proposta familiare di concordato minore formulata nell'interesse di CAMMARATA Giuseppe e CAMMARATA Maria Grazia;

lette le note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2024;

sciogliendo la riserva assunta;

richiamato il decreto depositato il 22.06.2023, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo le comunicazioni a carico dell'OCC e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale a cura della cancelleria, con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni per la trasmissione delle dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato minore;

ritenuta l'ammissibilità giuridica della proposta familiare di concordato minore, in quanto:



1. l'indebitamento dei ricorrenti ha un'origine comune, in quanto essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario concesso dalla Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo in favore di CAMMARATA Giuseppe, per il quale CAMMARATA Maria Grazia ha prestato fideiussione;
2. risultano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 74 e ss. CCII, in quanto CAMMARATA Giuseppe è imprenditore agricolo, mentre CAMMARATA Maria Grazia ha prestato garanzia fideiussoria per i debiti dell'impresa agricola;

ritenuto, in ogni caso, che quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del Capo II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ossia le disposizioni sul concordato minore;

considerato che la proposta prevede il mantenimento del contratto di affitto d'azienda in essere ed altresì l'apporto di finanza esterna;

ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

considerato che è stata allegata la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII, nonché la relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che CAMMARATA Giuseppe versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, in quanto non è capace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, sì come emerge dalla relazione a firma dell'OCC, dalla quale risulta che a fronte di una situazione debitoria pari a complessivi € 1.095.851,00, egli non dispone di un reddito né di un patrimonio prontamente liquidabile sufficienti al pagamento dei debiti;

rilevato che anche CAMMARATA Maria Grazia versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, in quanto non è capace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, sì come emerge dalla relazione a firma dell'OCC, dalla quale risulta che a fronte di una situazione debitoria pari a complessivi € 859.150,00, ella non dispone di un reddito né di un patrimonio prontamente liquidabile sufficienti al pagamento dei debiti;

considerato che l'OCC ha compiutamente indicato le cause del sovraindebitamento, riconducendole essenzialmente al disposto sequestro ed al successivo abbattimento di alcuni capi di bestiame appartenenti all'impresa, susseguenti ad una ispezione del Servizio Sanità Animale e del Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute, avvenuta nel 2006, con contestuale irrogazione di sanzione amministrativa;

considerato che, secondo la ricostruzione fornita dall'OCC, detti eventi hanno compromesso il rating dell'impresa, conducendo ad un azzeramento delle vendite ed obbligando il debitore a concedere in affitto la sua azienda;

considerato che l'OCC ha, altresì, confermato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, evidenziando la ragionevole fattibilità del piano di concordato con motivazione adeguata,



dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ed ha altresì attestato la convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che la proposta prevede:

- la suddivisione dei creditori in quattro classi: prededucibili, con privilegio immobiliare, con privilegio mobiliare e chirografari;
- il pagamento integrale del compenso spettante all'OCC, il pagamento nella misura del 20% del creditore ipotecario, il pagamento nella misura del 5% dei creditori chirografari e dei creditori con privilegio mobiliare degradati a chirografo per incapacienza;
- il versamento di una somma complessiva pari ad € 209.560,00, mediante corresponsione di rate mensili, per anni dieci;
- che l'attivo messo a disposizione per i pagamenti provenga per € 349,00 mensili dal reddito della debitrice Cammarata Maria Grazia e per complessivi € 174.720,00 dall'apporto di finanza esterna da parte del figlio del debitore Cammarata Giuseppe;

considerato, invero, che il comma 2 dell'art. 74 CCII prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; ritenuto che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle classi di cui agli artt. 74 e 85 CCII;

ritenuto che la proposta suddivisione in classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione; ritenuto che il piano appare adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in termini temporali, e ad assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse;

considerato che l'OCC ha provveduto a dare comunicazione della proposta (come successivamente modificata) e del decreto di apertura a tutti i creditori;

letta la relazione sulle manifestazioni di voto depositata il 15.01.2024 dal professionista;

considerato che risulta raggiunta la percentuale di cui all'art. 79 comma 1 CCII, essendo il concordato minore stato approvato dall'89,35% dei crediti ammessi al voto;

ritenuto, invero, che in mancanza di trasmissione della dichiarazione di voto all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

ritenuta inammissibile, in quanto tardiva, la dichiarazione di voto depositata in atti il 15.01.2024 nell'interesse del creditore Belgirate Securitisation s.r.l., subentrato nella posizione di Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo;

considerato, peraltro, che trattasi di dichiarazione di adesione alla proposta di concordato condizionata all'inserimento in proposta di un credito superiore rispetto a quello indicato dai



ricorrenti, in quanto tale irrituale, potendo i creditori votare sulla proposta solo nei termini in cui è stata loro trasmessa;

ritenuto che non risultano trasmesse contestazioni alla proposta;

ritenuto, in ogni caso, che la proposta di soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC, e ciò in ragione del *quantum* garantito che è superiore rispetto alla suddetta alternativa, avuto riguardo anche alla circostanza che i beni di proprietà del ricorrente sono sottoposti a procedura esecutiva immobiliare e tenuto conto in generale delle decurtazioni di prezzo e dell'alea e dei tempi propri delle procedure coattive di vendita;

ritenuto, per quanto sopra, che sussistono tutti presupposti per l'omologa del concordato minore;

visto l'art. 80 CCII;

p.q.m.

OMOLOGA il concordato minore proposto da CAMMARATA Giuseppe e CAMMARATA Maria Grazia;

dispone che sia data pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Caltanissetta, a cura della cancelleria;

dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori tramite pec e a trascriverla presso gli uffici competenti;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

prescrive che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato della sua esecuzione ogni sei mesi;

dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC depositi una relazione finale;

dichiara chiusa per procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, al P.M. in sede e all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Caltanissetta, 27.03.2024

IL GIUDICE

Ester Rita Difrancesco

